



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



-----  
LA CORTE DI APPELLO DI

ROMA

II° SEZIONE CIVILE SPECILIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

In persona dei seguenti Magistrati:

Dott. ssa Benedetta O. Thellung de Courtelary

Presidente

Dott. Francesco Ferdinandi

Consigliere

Dott. Camillo Romandini

Consigliere rel.

all'esito della camera di consiglio del 3.2.22 , ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Nel giudizio civile di appello iscritto al n. 8222/18 preso a decisione alla udienza a trattazione scritta del 19.10.2021 tra:

SISTEMA CAVALLO s.r.l. (CF. 01724130479), elett.te dom.ta in Grosseto alla Piazza San Michele 3 c/o lo studio dell'Avv.to Giovanni Niccolò Antichi e dell'Avv.to Alessandro Antichi che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente giusta procura in calce all'atto di appello.

- APPELLANTE -

### CONTRO

LA MARCA Ilaria Mariaelena (CF. LMRLRM86D61F839A), elett.te dom.ta in Napoli alla Via Riviera di Chiaia 276 c/o la propria sede dello studio legale AvvocatoGaeta società tra avvocati per azioni, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Gaeta e Fabiana Gaeta giusta procura in alla comparsa di costituzione

- APPELLATA -

- **Oggetto:** appello avverso la sentenza n. 8579/18 del Tribunale di Roma.

**Conclusioni:** come da note scritte.

### MOTIVAZIONE





Con distinti atti di citazione ritualmente notificati, la Sistema Cavallo s.r.l. ha impugnato la sentenza n. 8579/2018 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulle domande proposte dalla signora Ilaria Mariaelena La Marca, ha così testualmente statuito:

“previa separazione delle ulteriori domande, dichiara la propria incompetenza con limitato ed esclusivo riferimento alla domanda formulata da La Marca Ilaria Mariaelena al fine di ottenere la declaratoria della invalidità della deliberazione avente ad oggetto il trasferimento della sede legale della Sistema Cavallo s.r.l. , essendo detta domanda – scindibile – rimessa alla cognizione arbitrale in forza della clausola compromissoria trasfusa nell’art. 45 dello Statuto della società convenuta.

Fissa in giorni novanta dalla comunicazione della presente sentenza il termine per la riassunzione, innanzi al Collegio Arbitrale, della sola controversia avente ad oggetto la declaratoria della invalidità della deliberazione di trasferimento della sede legale della Sistema Cavallo s.r.l.;

dichiara l’invalidità della deliberazione con la quale l’assemblea dei soci della Sistema Cavallo s.r.l., all’adunanza del 4.6.2014 ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2013;

dichiara l’invalidità delle deliberazioni ex art. 2482 ter c.c. adottate dall’assemblea dei soci della Sistema Cavallo s.r.l. all’adunanza del 25.6.2014;

rigetta la domanda formulata da La Marca Ilaria Mariaelena al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della adozione delle deliberazioni assembleari invalide;

condanna la Sistema Cavallo s.r.l. alla rifusione in favore di La Marca Ilaria Mariaelena, delle spese del presente giudizio di merito, che liquida in € 10.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

dispone l’integrale compensazione, fra le parti, delle spese processuali relative alla fase cautelare;

pone in via definitiva a carico della Sistema Cavallo s.r.l. il pagamento del compenso in favore del ctu. come liquidato con separato decreto”.

A sostegno dei due gravami nei due procedimenti di cui è stata disposta la riunione, l’appellante ha posto i seguenti motivi:

- A) Violazione dell’art. 112 c.p.c. in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere il Tribunale erroneamente ritenuto oggetto di specifica impugnazione anche la



delibera assembleare del 4.6.2014 di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2003 (pag. 6 par. 3);

- B) Violazione degli artt. 806 c.p.c. e 34 comma 1 del D.Lvo n. 5 del 2003 per avere il Tribunale rigettato l'eccezione di incompetenza del Giudice Ordinario per effetto di clausola compromissoria (almeno con riferimento alla deliberazione relativa all'aumento del capitale) (pag. 7 par. 1);
- C) Violazione dell'art. 100 c.p.c. poiché il Tribunale ha rigettato l'eccezione relativa alla mancata allegazione dell'interesse ad agire in concreto (pag. 12 par. 3);
- D) Violazione degli artt. 2699 e ss. c.c. nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto dimostrato il versamento di oltre € 750.000,00 da parte del socio Pagni in favore della Sistema Cavallo s.r.l. (pag. 24 par. 1);
- E) Violazione dell'art. 183 comma VI c.p.c. in tema di mutatio libelli operata dalla controparte in sede di memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. (eccezione non trattata in sentenza con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.);
- F) Violazione degli artt. 188, 189, 191 c.p.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine all'ammissibilità della ctu. ed alla valutazione delle relative risultanze con riferimento alle doglianze d'impugnazione delle deliberazioni assembleari (da pag. 13 par. 2 e da pag. 22 par. 3 in poi);
- G) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere il Tribunale ritenuto dimostrato l'accordo transattivo incorso tra Sistema Cavallo s.r.l. e Follonica Corse Cavalli s.p.a. relativamente alla riduzione del canone annuo (pag. 21 par. 3);
- H) Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per non avere il Tribunale compensato in tutto i in parte le spese legali e tecniche alla luce della reciproca soccombenza dovuta al rigetto e/o assorbimento della domanda risarcitoria e quella di revoca dell'amministratore (pag. 28 par. 2).

Ha pertanto così concluso:

Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, contrarie domande ed eccezioni disattese, accogliere l'atto di appello proposto e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 8579/18 rep. 8992/18, emessa in data 13.2.2018 a definizione della causa n. 69586/2014 R.G. del Tribunale di Roma – Sez. Specializzata in materia di impresa, pubblicata il 30.4.2018 e non notificata e, per l'effetto:

accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex adverso notificato, con ogni conseguente pronunzia di rito;





accertare la sussistenza e l'operatività della clausola compromissoria presente nel vigente statuto sociale e per l'effetto dichiarare la carenza di potestà giudicanti del Tribunale adito in favore di un nominando arbitro, con ogni conseguenza di legge;

rigettare le domande avversarie giacchè improcedibili, inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;

con vittoria di spese e compenso professionale del presente e del precedente grado di giudizio”

Si è costituita La Marca Ilaria Mariaelena la quale in via preliminare ha eccepito la inammissibilità dell'avverso gravame per la supposta violazione dell'art. 342 c.p.c.

Ha quindi replicato punto per punto alle doglianze avversarie ed ha, a sua volta, proposto appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui è stata dal medesimo respinta la sua domanda risarcitoria e di ripristino dello status quo ante rispetto alle delibere impugnate.

Ha pertanto concluso nei seguenti termini:

“Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla Sistema Cavallo s.r.l. per tutti i motivi ex ante rappresentati;

rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e diritto;

per tutti i motivi suesposti, disattesa e respinta ogni avversa contraria eccezione e difesa, rigettare in toto le domande formulate dalla Sistema Cavallo s.r.l. in quanto inammissibili, prive di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto e sfornite di prova e voglia così provvedere:

accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità dell'assemblea della società Sistema Cavallo s.r.l. del 4.6.2014 di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2013 per violazione degli obblighi di preventivo deposito di cui all'art. 2429 c.c. e/o per assoluta carenza di informativa e/o per illiceità dell'oggetto e/o per violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio di esercizio al 31.12.2013;

accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità dell'assemblea della società Sistema Cavallo s.r.l. del 25.6.2014 per violazione degli obblighi di preventivo deposito di cui all'art. 2429 c.c. e/o per assoluta carenza di informativa e/o per illiceità dell'oggetto e/o per violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio di esercizio al 31.3.2014;





accertare e dichiarare il ripristino dello status quo ante e dunque rispristinare la titolarità e la qualifica di socio in capo alla signora La Marca Ilaria Mariaelena della società Sistema Cavallo s.r.l.;

condannare in ogni caso la società Sistema Cavallo s.r.l. in persona del l.r. p.t., al risarcimento dei danni cagionati alla signora La Marca Ilaria Mariaelena in conseguenza delle violazioni sopra rappresentate da quantificarsi in una somma almeno uguale al prezzo di acquisto della quota della società Sistema Cavallo s.r.l. pari ad € 600.000,00 e/o nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia;

condannare la Sistema Cavallo s.r.l. al pagamento dei danni per lite temeraria nella misura che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, anche in via equitativa ex art. 96 comma 3° c.p.c. riterrà di giustizia;

con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, e CPA come per legge”.

All' esito della disposta riunione dei due procedimenti, alla udienza a trattazione scritta del 19.10.2021 la Corte ha riservato la decisione sulle note conclusive delle parti e previa concessione alle stesse dei doppi termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.

Va preliminarmente respinta la eccezione di inammissibilità dell'appello principale proposto dalla Sistema Cavallo s.r.l. sollevata dalla appellata La Marca Ilaria Mariaelena.

In effetti, dalla lettura dell'atto impugnatorio si evincono con chiarezza tanto le parti della sentenza da riformarsi che le ragioni ad esso sottese.

E' stato, pertanto, pienamente rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c.

Non altrettanto, al contrario, può affermarsi con riferimento alla impugnazione proposta in via incidentale dalla appellata La Marca, la quale non ha specificato in alcun modo le doglianze avverso la sentenza del Tribunale di Roma, essendosi limitata semplicemente a confermare la richiesta di ripristino della status quo ante rispetto alle deliberazioni impugunate e di condanna risarcitoria nei confronti della controparte.

Essendo pertanto del tutto generica, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

Passando all'esame delle censure mosse dalla società appellante alla sentenza si osserva quanto segue:





il Tribunale ha puntualmente affrontato tutti gli aspetti inerenti sia la tematica della compromettibilità ad arbitri delle questioni in materia societaria, ben spiegando quali siano i relativi limiti alla ammissibilità di tali clausole con specifico riferimento alle materie indisponibili, sia la tematica inerente la formazione dei bilanci ed i criteri a cui essi devono rispondere in termini di veridicità, chiarezza e correttezza.

Ha, quindi, calato detti principi nel caso concreto pervenendo all'accoglimento delle impugnazioni nei termini di cui all'ampia motivazione che ha richiamato, condividendole, le conclusioni del ctu. nominato in corso di causa.

Esaminando, pertanto, le singole doglianze si rileva:

- A) Afferma l'appellante che il Tribunale avrebbe errato, avendo ritenuto oggetto di specifica impugnazione anche la delibera assembleare del 4.6.2013.

La signora La Marca, infatti, avrebbe limitato le proprie doglianze solo alla delibera successiva del 25.6.2014, pur avendo nella forma impugnato anche quella precedente avente ad oggetto la approvazione del bilancio al 31.12.2013.

Lo stesso Tribunale, nel pronunciare sul reclamo avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare proposto dalla appellata, ha espressamente affermato quanto sopra, per cui in sede di merito il Tribunale avrebbe dovuto conformarsi a tale precedente decisione.

La censura non merita accoglimento.

Ferma restando, infatti, la piena autonomia dei due diversi giudizi (cautelare e merito della controversia), il Tribunale ha ben rilevato come dalla lettura dell'atto di citazione, la La Marca ebbe ad impugnare entrambe le suddette delibere con cui sono stati approvati i bilanci.

Non si è trattato di una mera impugnazione formale ma sostanziale e, in ogni caso, il Tribunale era chiamato a pronunciare su tutte le domande proposte dalla attrice.

Non vi è stata, quindi, alcuna violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c..

- B) Sulla violazione degli artt. 806 c.p.c. e 34 comma 1 del d.L.vo 5 del 2003.

Il Tribunale avrebbe errato nel non rilevare la propria carenza di potestas iudicandi quanto meno in ordine delibera assembleare del 25.6.2014 con cui veniva deliberato l'aumento del capitale sociale, rientrando tale materia tra quelle disponibili e, quindi, compromettibili ad arbitri.





La censura non è condivisibile.

Il Tribunale, con ampia ed esaustiva motivazione, ha ben spiegato le ragioni per le quali solo la censura relativa al trasferimento della sede sociale della società appellante poteva essere rimessa alla decisione degli arbitri.

E infatti, quanto lamentato dalla socia La Marca era attinente alla allegata mancata informazione oltre che alla mancata convocazione.

Al riguardo, è consolidato il principio per cui “attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c. , soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche d’ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione...” (Cass. Sez. VI^ Ord. 27736/2018).

Corretta è stata, pertanto, sul punto la decisione del Tribunale.

La censura va, quindi, respinta.

- C) Violazione dell’art. 100 c.p.c. avendo il Tribunale rigettato l’eccezione relativa alla mancata allegazione dell’interesse ad agire in concreto.

La attrice, secondo la tesi della difesa appellante, avrebbe omesso di allegare e di dimostrare il danno in concreto subito dalla adozione delle impugnate delibere in violazione dei richiamati principi di chiarezza, veridicità e correttezza.

Del resto, la La Marca non ha mai dedotto di voler aderire alla richiesta di risanamento della società mediante il versamento della quota di sua spettanza.

Ritiene il Collegio che anche tale doglianza non è meritevole di accoglimento.

La perdita della qualità di socio della La Marca è stata la conseguenza della sua mancata adesione al piano di risanamento della società mediante l’abbattimento delle perdite.

Ma tale mancata adesione è stata proprio la logica scelta della socia che aveva lamentato la mancanza di chiarezza, veridicità e correttezza dei bilanci e della relativa informazione che potevano consentirle di operare una propria scelta ponderata.

Dunque, a prescindere dalla scelta che ella avrebbe potuto decidere di effettuare anche all’esito del giudizio, certamente non può negarsi un suo concreto interesse ad agire.





D) Violazione degli artt. 2699 e ss. c.c. nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto dimostrato il versamento di oltre € 750.000,00 da parte del socio Pagni in favore della Sistema Cavallo s.r.l.

Il Tribunale non avrebbe ritenuto veritiero il versamento effettuato dal sig. Pagni e ciò nonostante la dichiarazione del notaio che aveva redatto il verbale di assemblea del 25.6.2014 e che aveva dato atto che “il socio Pagni Rodolfo sottoscriveva e versava il capitale sociale di nuova emissione per euro 233.269,50 (proporzionale alla quota di partecipazione già nella sua titolarità) mediante imputazione a capitale dei versamenti eseguiti in conto futuro aumento capitale”; inoltre, in tale occasione, il socio Pagni Rodolfo sottoscriveva anche la quota di spettanza della odierna ricorrente sull’aumento di capitale deliberato “subordinandone gli effetti alla condizione risolutiva che il socio La Marca Ilaria Mariaelena esercitasse il diritto di opzione alla stessa spettante nel termine all’uopo previsto”.

In realtà, il problema non attiene alla falsità o meno della dichiarazione contenuta nel verbale di assemblea redatto dal Notaio e, quindi, della necessità di presentazione della querela di falso onde contestare l’avvenuto versamento delle somme da parte del socio Pagni, quanto piuttosto la mancata correttezza della iscrizione nella situazione patrimoniale al 31.3.2014 dell’importo di € 785.000,00 a titolo di “riserva futuri aumenti di capitale” laddove, appunto, le disposizioni da parte del socio medesimo non potevano che essere successive e così sono state, almeno in gran parte, alla suddetta data del 31.3.2014.

E) Violazione dell’art. 183 comma VI .p.c. e dell’art. 112 c.p.c..

Il Tribunale non avrebbe assunto alcuna decisione in ordine alla pur tempestiva eccezione di mutatio libelli da parte della attrice La Marca, la quale solo con la memoria ex art. 183 c.p.c. avrebbe dedotto che la voce “cassa” del bilancio al 31.12.2013 riportava un risultato negativo, che i conti d’ordine del bilancio al 31.12.2013 non risultavano mentre nella nota integrativa (€ 14.400.000,00) erano riportati, con riferimento sempre al bilancio al 31.12.2013, che i debiti vs soci riportavano nel passivo della nota integrativa il segno – (meno), che la voce totale disponibilità liquide nell’attivo del bilancio riportava il segno meno , che la voce attrezzature nelle immobilizzazioni materiali – movimenti riportava un valore iniziale pari a zero ed una variazione di – (meno) 21.631, che le voci depositi bancari nell’attivo circolante disponibilità liquide - variazioni riportava un valore negativo (- 158.000), che la nota integrativa era totalmente carente di adeguata informativa.





Non si tratta, in verità, di una mutatio libelli posta in essere da parte della attrice La Marca, la quale nel contesto dell'atto di citazione ha chiaramente fatto riferimenti a complessive irregolarità dei bilanci in relazione alle varie poste che poi sono state semplicemente ed ulteriormente precisate con la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.. Ne consegue, che la eccezione è stata correttamente, seppur implicitamente, rigettata dal Tribunale.

Anche questa censura non è meritevole di accoglimento.

F) Violazione degli artt. 188, 189 e 191 c.p.c.

Il Tribunale avrebbe errato nell'ammettere la ctu. disposta dal G.I dopo che la causa era stata rimessa al Collegio per la decisione e sulla base di un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale della Sezione.

Ad ogni buon conto, anche le risultanze della espletata ctu. non sarebbero corrette alla stregua delle varie osservazioni già svolte in sede di espletamento dell'elaborato e richiamate nell'atto di impugnazione.


Quanto alla prima questione, la doglianza avrebbe dovuto essere sollevata immediatamente alla prima udienza successiva, ferma restando che alcuna nullità è derivata dalla adozione da parte del G.I. del provvedimento di ammissione della ctu.

Quanto alle singole doglianze illustrate alla ctu., il Giudice ha fatto proprie le conclusioni dell'Ausiliario.

Le critiche rivolte dalla appellante sono state, in realtà, già adeguatamente respinte dal predetto con argomenti assolutamente condivisibili che non risultano adeguatamente contrastate dalla appellante la quale ha, in gran parte, tentato di porre l'attenzione soprattutto sulla circostanza che si sarebbe trattato di mere irregolarità formali che in alcun modo avrebbero tuttavia inciso sulla attendibilità complessiva dei bilanci, risolvendosi prevalentemente in mere "permutazioni numerarie" dovute alla responsabilità del precedente amministratore o dovute ad operazioni automatiche svolte dal sistema in sede di stesura del bilancio CEE come effettivamente dichiarato nella Nota integrativa.

Ma tale tesi non è condivisibile poiché, a parte possibili divergenze il ordine alle risultanze della ctu. (peraltro non individuate dal Tribunale così come da parte della Corte), ciò che emerge dalla lettura complessiva dei bilanci e delle Note integrative è una poco chiara rappresentazione veritiera, chiara e corretta della reale consistenza del patrimonio sociale, della entità delle perdite da coprire, delle prospettive societarie e, da ultimo, delle effettive risorse della società.





E' una valutazione complessiva e non atomistica dei bilanci che depone in modo assolutamente negativo e che deve portare, così come ha fatto il Tribunale, a ritenere la esistenza dei vizi lamentati delle deliberazioni di approvazione dei bilanci attese le gravi carenze informative e la carenza degli elementi essenziali più volte richiamati.

La censura va, pertanto, respinta.

G) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere il Tribunale ritenuto dimostrato l'accordo transattivo incorso tra Sistema Cavallo s.r.l. e la Follonica Cavalli s.p.a. relativamente alla riduzione del canone annuo.

La circostanza sarebbe documentalmente dimostrata mediante la produzione dello scambio delle volontà tra i due soggetti.

In particolare, il versamento di € 750.000,00 di cui al Prospetto 25 – causale “fin. socio Pagni trans. FCC – Transazioni canoni risulterebbe eseguito direttamente in favore della FCC per mezzo di delegazione di pagamento poiché la Sistema Cavallo s.r.l. si trovava in extra fido e, pertanto, qualunque versamento diretto sarebbe stato almeno in parte assorbito dall'istituto bancario e, quindi, non più utilizzabile ai fini della transazione.

In verità, dalla documentazione in atti è tutt'altro che acquisito quanto affermato dalla appellante. Ciò che invece emerge è che il debito netto della società nei confronti della FCC ammontava alla ben minor somma di € 193.102,00 rispetto a quanto affermato dalla stessa e non risulta, in effetti, il documento della richiamata transazione, che sola avrebbe potuto avvalorare quanto affermato dalla appellante.

Tale doglianza va dunque respinta.

L'appello merita, invece, accoglimento con riferimento al motivo H).

In effetti, la appellante è stata condannata alla rifusione per intero in favore della attrice delle competenze del giudizio di primo grado sul presupposto della soccombenza sulla maggior parte delle domande ex adverso proposte nei suoi confronti.

Tale conclusione, tuttavia, non è condivisibile.

È stata, infatti, pure respinta giustamente la domanda risarcitoria proposta dalla appellata per un cospicuo importo di € 600.00,00 in quanto palesemente infondata, il che avrebbe dovuto comportare la compensazione nella misura di 1/3 di quelle complessivamente liquidate dal Tribunale.





In tal senso la sentenza deve essere, quindi riformata.

Quanto al regime delle spese del presente grado, il rigetto in gran parte delle doglianze della appellante società, ma anche la inammissibilità dell'appello incidentale, deve portare ugualmente alla compensazione per la metà delle competenze del presente grado, dovendo la appellante rifondere alla controparte l'ulteriore metà come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Roma, II<sup>^</sup> Specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 8579/18 proposto dalla Sistema Cavallo s.r.l. nonché su quello incidentale proposto da La Marca Ilaria Mariaelena, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:

in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla società, compensa nella misura di 1/3 tra le parti le competenze del primo grado del giudizio e condanna l'appellante alla rifusione in favore della attrice controparte dei residui 2/3 delle competenze liquidate per l'intero dal Tribunale in € 10.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

conferma per il resto l'impugnata sentenza;

dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da La Marca Ilaria Mariaelena;

compensa tra le parti per la metà le competenze del presente grado del giudizio e condanna la società Sistema Cavallo s.r.l. alla rifusione in favore della appellata dell'ulteriore metà delle competenze, che per l'intero liquida in € 11.576,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

dà atto della sussistenza nei confronti di La Marca Ilaria Mariaelena dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115.

Così deciso nella camera di consiglio del 3.2.2022

Il Presidente

Dr.ssa Benedetta O. Thellung de Courtelary

Il Cons. Est.

Dr. Camillo Romandini





Arbitrato in Italia

